

NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'EPAP

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento elettorale stabilisce le norme per la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Comitati dei Delegati dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, istituito per l'erogazione del trattamento pensionistico in favore degli iscritti agli Ordini dei dottori Agronomi e dottori Forestali, agli Ordini degli Attuari, agli Ordini dei Chimici e agli Ordini dei Geologi.
2. Il Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'Ente è composto da un numero di membri elettivi, corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente, suddivisi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) dello Statuto per Collegi elettorali in corrispondenza di ciascuna delle categorie professionali aderenti all'Ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille; l'elezione avviene mediante votazione segreta.
3. Il Consiglio di Amministrazione, composto da un membro per ogni categoria, incrementato, per le categorie i cui iscritti all'Ente superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente ogni 5.000 iscritti, e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, è nominato dal Presidente dell'Ente su deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale sulla base della designazione effettuata dal Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate, seguendo la graduatoria dei risultati delle elezioni di cui all'art. 8 comma 1 dello Statuto.
4. Per ciascuna delle categorie professionali di cui all'art. 4 dello Statuto è costituito un Comitato dei Delegati, composto di tre membri eletti dagli iscritti appartenenti a ciascuno dei Collegi elettorali di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) dello Statuto.

Art. 2 - Elettorato Attivo e Passivo

1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo gli iscritti all'Ente che effettuano o hanno effettuato il versamento del contributo soggettivo o che godono di pensione diretta; sono esclusi coloro che sono stati rimborsati del montante o che hanno optato per la ricongiunzione passiva.
2. Sono titolari del diritto di elettorato passivo gli iscritti all'Ente che risultano titolari del diritto di elettorato attivo secondo quanto disposto dal precedente comma, purché all'atto della candidatura siano appartenenti all'area di cui all'art. 1 comma 1 del d. lgs n. 103/96 e quindi svolgano esclusivamente attività autonoma di libera professione e che siano in possesso del requisito dell'onorabilità e di professionalità così come indicato dall'art. 14 dello Statuto dell'Ente, come individuato nel successivo art. 6, comma 3.

Art. 3 - Convocazioni e Comunicazioni Elettorali

1. Il Presidente dell'Ente, entro il termine stabilito dal vigente Statuto, indice le elezioni per il rinnovo degli Organi dell'Ente, fissando le date di inizio e chiusura delle votazioni secondo le diverse modalità previste, nonché la data di eventuale votazione in seconda convocazione, di cui all'art. 6, comma 2, lettera h), dello Statuto; l'eventuale seconda tornata elettorale deve essere collocata tra il quarantesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di prima convocazione. Contestualmente alla delibera di indizione delle elezioni, il Presidente convalida gli elenchi dei titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, costituiti dai nominativi degli iscritti di cui all'art. 2.
2. Il Presidente dell'Ente entro venti giorni dalla data in cui indice le elezioni ne dà comunicazione tramite lettera raccomandata e/o PEC (Posta elettronica Certificata) a tutti gli iscritti titolari di diritto di elettorato attivo, ai Presidenti dei Consigli Nazionali ed ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali delle categorie professionali di cui all'art. 1, comma 1.
3. Nella convocazione elettorale devono essere indicati:
 - a. il Collegio di appartenenza degli iscritti ed il relativo numero di candidati eleggibili per quanto attiene le votazioni sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Consiglio di Indirizzo Generale;
 - b. le regole e le modalità per l'esercizio del diritto di voto;
 - c. luogo, giorno ed ora di apertura e chiusura delle operazioni di voto secondo le diverse modalità previste,



NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'EPAP

per la prima e per la seconda convocazione;

d. il termine per la presentazione delle candidature.

4. Il Presidente dell'Ente, almeno sessanta giorni prima della indizione delle elezioni, richiede, per la costituzione del Seggio Elettorale, a ciascuno dei Presidenti dei Consigli Nazionali delle Categorie, di indicare, entro trenta giorni dalla richiesta, una rosa di tre o più nominativi scelti tra gli iscritti all'Epap.

5. Il Presidente dell'Ente, contestualmente alla data di indizione delle elezioni, nomina il Seggio elettorale su indicazione del Consiglio di Indirizzo Generale, il quale sceglie tra la rosa di nomi indicati dai Presidenti dei Consigli Nazionali delle Categorie o autonomamente in caso di mancata risposta.

6. Al seggio elettorale è affidato lo svolgimento delle operazioni elettorali, la raccolta dei voti espressi per via telematica, la raccolta delle schede votate per corrispondenza o per voto diretto, nonché lo spoglio dei voti.

7. Il Seggio elettorale è composto da otto membri, due per ciascuna delle categorie professionali interessate. Tra questi il Presidente dell'Ente nomina il presidente del Seggio. I componenti del Seggio elettorale che accettano la designazione non possono candidarsi.

8. Gli iscritti, entro il termine indicato dal Presidente dell'Ente, possono far pervenire la propria candidatura così come previsto dal successivo art. 6.

Art. 4 - Predisposizione del Materiale Elettorale

1. Al fine di provvedere alle operazioni di voto, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva:

a. circolare illustrativa delle norme e delle procedure per l'elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione nonché dei componenti dei Comitati dei Delegati;

b. avviso di convocazione da spedire a mezzo raccomandata o Postel a ciascun elettore con la indicazione della data, del luogo e dell'orario di svolgimento delle elezioni, in prima ed in seconda convocazione;

c. modalità di presentazione delle candidature;

d. modello delle schede elettorali, che devono essere di colore diverso per l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale, per il Consiglio di Amministrazione e per i Comitati dei Delegati, e devono contenere sul retro un apposito campo per l'apposizione del timbro a secco dell'Ente, l'indicazione in chiara evidenza del Collegio elettorale, e la precisazione se si tratta di prima o di seconda convocazione;

e. modello di busta destinata a contenere le schede votate per corrispondenza;

f. modello di schermata informatica e delle relative procedure per l'espressione del voto telematico.

Art. 5 - Collegi Elettorali

1. Per l'elezione degli Organi Statutari dell'Ente il corpo elettorale è suddiviso in Collegi, che, in osservanza dell'art. 6, comma 2, lett. a) dello Statuto dell'Ente, sono così individuati:

a) Collegio 1 - costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale dei dottori Agronomi e dottori Forestali;

b) Collegio 2 - costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale degli Attuari;

c) Collegio 3 - costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale dei Chimici;

d) Collegio 4 - costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale dei Geologi.

2. Il numero dei candidati eleggibili per ogni Collegio e per ogni Organo statutario è determinato, sulla base dell'art. 6, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 103/96.

Art. 6 - Candidature

1. Tutti gli iscritti di cui all'art. 2, comma 2, possono candidarsi alla elezione in uno solo degli Organi dell'Ente nel Collegio elettorale di appartenenza in ragione dell'attività professionale svolta, ad eccezione di coloro che:



NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'EPAP

- a. svolgono attività di lavoro dipendente per enti o imprese pubbliche o private, a tempo determinato o indeterminato;
 - b. non sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità cui all'art. 14 dello Statuto dell'Ente, come individuati nel successivo comma 3.
2. Ciascun candidato deve presentare al Presidente dell'Ente la domanda di candidatura sottoscritta con firma autenticata come da successivo articolo 11, corredata dalla seguente documentazione:
- a. certificato rilasciato dall'Ordine di appartenenza, che ne attesti:
 - la regolare iscrizione;
 - il non aver subito negli ultimi tre anni la sospensione dall'iscrizione dall'albo professionale quale conseguenza di un procedimento penale ovvero di un procedimento disciplinare irrogato con provvedimento definitivo.
 - b. autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l'insussistenza della condizione prevista dalla lett. a del comma 1 del presente articolo, corredata dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
 - c. certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 14 dello Statuto dell'Ente e come di seguito indicato.
3. Sono considerati requisiti di onorabilità:
- a. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b. non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423 o della legge 31/05/65 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. non essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumento di pagamento, ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel RD del 16/3/1942 n. 267, ovvero alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo;
 - d. non aver subito negli ultimi tre anni la sospensione dall'iscrizione all'albo professionale quale conseguenza di un procedimento penale ovvero di un procedimento disciplinare irrogato con provvedimento definitivo;
 - e. non essere inadempiente verso l'Ente per un debito liquido ed esigibile legalmente messo in mora ovvero per il quale vi sia stata notificazione dell'avviso nei modi di legge senza esito;
 - f. non avere in corso contenziosi con l'ente.
4. Il requisito della professionalità richiesto per i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dei Delegati, si intende soddisfatto nel caso di iscritti che abbiano svolto:
- a. funzioni di presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso i Consigli Nazionali e gli Ordini territoriali delle categorie interessate. In caso di categorie non dotate di Ordini territoriali, ma solo di Ordine nazionale, il requisito di professionalità si intende soddisfatto dallo svolgimento, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, anche delle sole funzioni consiliari;
 - b. funzioni amministrative o dirigenziali presso istituzioni pubbliche o Enti privati aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso istituzioni pubbliche ovvero enti privati che non hanno attinenza con i predetti settori, purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche e finanziarie documentate.
5. Il Presidente dell'Ente, verificata la regolarità delle candidature attraverso il Seggio elettorale, ne dà comunicazione ai candidati entro sette giorni lavorativi tramite telegramma o posta elettronica certificata (PEC). Il Presidente dell'Ente redige la lista dei candidati per ciascuno degli organi collegiali secondo l'ordine alfabetico, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le candidature presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, i nominativi dei candidati con le rispettive date di nascita, relativo Ordine di



NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'EPAP

appartenenza e numero d'iscrizione all'Ente.

6. Le candidature non presentate nel rispetto dei precedenti commi non sono ammesse.

7. Il Presidente dell'Ente, entro il quindicesimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto, trasmette il manifesto al Seggio elettorale.

Art. 7 - Predisposizione ed Organizzazione dei Locali Destinati al Seggio Elettorale

1. Nei dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto il Presidente del Seggio elettorale di cui all'art. 3, comma 5, accerta che nei locali destinati dall'Ente alle votazioni sia possibile assicurare i seguenti adempimenti:

a. l'ordinato afflusso degli elettori in modo tale da dividere quanti stanno votando da coloro che sono in attesa di esprimere il voto;

b. l'esistenza di cabine atte ad assicurare la segretezza del voto;

c. dodici urne vuote che vengono sigillate dai componenti del Seggio e che servono rispettivamente per l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, nonché per l'elezione dei componenti i Comitati dei Delegati, recanti una sola fessura per l'introduzione delle schede votate;

d. la custodia in un apposito contenitore delle schede elettorali e delle schede di scorta, complessivamente pari ad almeno il dieci per cento degli elettori;

e. la dotazione del materiale elettorale costituito dagli elenchi degli elettori e dei candidati, e da quanto utile per la funzionalità delle operazioni elettorali.

Art. 8 - Modalità per la espressione del Voto

1. Le elezioni si svolgono a suffragio diretto nell'ambito di ciascun Collegio elettorale, mediante votazione a scrutinio segreto e senza ammissione di delega.

2. Ciascun elettore ha il diritto di votare un solo candidato della categoria professionale di appartenenza sia per il Consiglio di Indirizzo Generale, sia per il Consiglio di Amministrazione, sia per il Comitato dei Delegati.

3. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto in una ed una sola delle seguenti modalità:

a) per via telematica;

b) per corrispondenza;

c) direttamente presso il Seggio Elettorale istituito presso la sede Unica dell'Ente.

4. Il voto per via telematica esclude eventuali voti espressi con le altre modalità.

5. Il voto espresso direttamente presso il Seggio Elettorale è consentito solo a coloro che non hanno espresso il voto con alcuna delle altre due modalità.

6. Per gli elettori per corrispondenza e per gli elettori che esprimono il voto diretto al seggio, in caso di omonimia tra i candidati va indicato, oltre al cognome anche il nome e, nel caso di ulteriore omonimia, anche il numero di iscrizione all'Ente. In caso di omonimia ed in mancanza di tale indicazione il voto sarà dichiarato nullo.

Art. 9 - Modalità del Voto per Via Telematica

1. Tutti gli aventi diritto riceveranno una password, monouso, con la quale poter votare per via telematica accedendo alla propria Area Riservata ed esprimere il proprio voto seguendo le istruzioni presenti sulla schermata. Tale modalità di voto sarà attiva sino alle ore dodici del giorno precedente la data di apertura del Seggio Elettorale per il voto diretto.

Art. 10 - Modalità del Voto per Corrispondenza

1. In alternativa al voto telematico ed al voto diretto, l'iscritto potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza utilizzando l'apposito materiale all'uopo inviatogli, e cioè:



NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'EPAP

- a. Schede di votazione per il Consiglio di Indirizzo Generale, per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato dei Delegati;
 - b. Buste destinate a raccogliere le schede votate in numero eguale a quello delle schede;
 - c. Busta di maggiore dimensione destinata a raccogliere le tre buste contenenti le schede, e riportante all'esterno la dichiarazione del votante che essa contiene schede di votazione;
 - d. La firma della dichiarazione deve essere autenticata da pubblico ufficiale così come previsto nel successivo articolo;
 - e. Busta prestampata riportante l'indirizzo dell'Ente ed il codice a barre dell'identificativo del votante destinata a raccogliere la busta prevista al punto c;
 - f. Manifesto recante l'elenco dei candidati.
2. L'elettore per corrispondenza fa pervenire, con qualsiasi mezzo, la busta chiusa di cui al punto "e" al "Presidente del Seggio elettorale presso l'EPAP", entro le ore 12.00 del giorno precedente l'apertura del Seggio medesimo.
 3. L'elettore per corrispondenza si assume i rischi dovuti per eventuale ritardo di consegna delle schede, smarrimento o manomissione.
 4. Non sono valide le schede pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se il timbro postale di invio è antecedente a tale orario.
 5. Le schede inviate per corrispondenza per la prima convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, non si possono considerare valide per la seconda convocazione.

Art. 11 - Modalità di Autentica Firma

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del DPR n. 445/2000 e dell'art. 14 della legge 53/1990, la presentazione delle candidature di cui al precedente articolo 6 e l'espressione del voto per corrispondenza di cui al precedente articolo 10 deve essere sottoscritta con firma autenticata da: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia.

Art. 12 - Modalità per l'Espressione del Voto Diretto

1. Il Presidente del Seggio ammette al voto l'elettore dopo averlo identificato ed aver verificato che lo stesso non abbia espresso il proprio voto con una delle altre modalità.
2. L'elettore appone la propria firma a lato del suo nominativo riportato nell'elenco degli elettori. A fianco di detta firma viene apposta quella di uno scrutatore, quale formalità di registrazione del voto.
3. Il Presidente del Seggio consegna le Schede, ed una volta votate ed opportunamente piegate dall'elettore, le introduce nelle apposite urne.
4. Qualora l'elettore dichiara di aver commesso un errore nella votazione, il Presidente del Seggio consegna una scheda nuova per ciascuna scheda errata, prelevandola da quelle di riserva previa consegna della scheda chiusa che viene conservata in apposita busta. Tale operazione deve essere registrata a verbale.
5. Se all'ora di chiusura del Seggio sono ancora presenti in sala elettori che non hanno votato, il presidente del Seggio li ammette a votare.
6. I reclami presentati nel corso delle votazioni devono essere risolti seduta stante dal Presidente dell'Ente, sentiti i componenti il seggio presenti ed i componenti i Sindaci revisori presenti.
7. Tale decisione può essere impugnata innanzi al Giudice Ordinario del Foro di Roma.



NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'EPAP

Art. 13 - Validità del Voto e delle Elezioni

1. Il voto espresso per via telematica è comunque valido e prioritario rispetto alle altre modalità di espressione.
2. Il voto espresso per mezzo delle schede elettorali è valido solo con l'espressione di una unica preferenza. Il voto espresso è nullo qualora:
 - a. esso sia espresso su schede diverse da quelle predisposte dall'Ente;
 - b. le schede presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c. la scheda contenga un nominativo non compreso nel Collegio elettorale del votante;
 - d. in caso di omonimia non vi siano elementi tali da permettere l'assegnazione del voto secondo l'art 8, comma 6 del presente regolamento.
3. Sia per il Consiglio di Indirizzo Generale che per il Consiglio di Amministrazione e per i Comitati dei Delegati, le elezioni saranno valide al primo turno qualora abbia partecipato al voto un numero di aventi diritto per ciascun Collegio pari al numero stabilito nello Statuto. Nel caso che in uno o più Collegi il quorum, stabilito dallo Statuto, non sia raggiunto, si procede, limitatamente al Collegio interessato, alla seconda convocazione, risultando in tal caso valida la elezione qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 14 - Scrutinio delle Schede Elettorali

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto presso il Seggio elettorale.
2. Le operazioni di scrutinio avvengono a cura del Seggio elettorale, nei locali allo stesso destinati.
3. Il Presidente del Seggio accerta il raggiungimento del quorum così come previsto dall'art. 13 del presente regolamento tramite:
 - a. conteggio dei votanti per via telematica;
 - b. conteggio delle schede comunque giunte per corrispondenza al Seggio elettorale;
 - c. conteggio dei votanti diretti presso il seggio elettorale.
4. Qualora il quorum non sia stato raggiunto in uno o più dei Collegi costituiti, egli ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Ente, che indice le elezioni in seconda convocazione, dandone comunicazione agli iscritti.
5. Qualora il quorum sia stato raggiunto, il Presidente del Seggio, dà immediatamente inizio alle operazioni di apertura dei singoli plichi.
6. Fatta constatare l'integrità della singola busta e verificata l'autenticità della firma del votante, procede all'apertura dei plichi stessi, estraendone le buste contenenti le schede votate e deponendole nelle rispettive urne elettorali già contenenti le schede votate dagli elettori presso il seggio.
7. Le operazioni di scrutinio iniziano con lo spoglio delle schede depositate nelle urne, partendo dalle schede per il Consiglio di Indirizzo Generale, per poi proseguire con quelle relative al Consiglio di Amministrazione ed infine con quelle per i Comitati dei Delegati, procedendo al relativo spoglio separatamente per ciascun Collegio.
8. Il Presidente, fatta constatare l'integrità della singola scheda, la apre e annuncia il nominativo votato.
9. Tali voti sono riportati in apposite tabelle da due scrutatori disgiuntamente, con indicazione, a fianco di ciascun nome, del numero dei voti progressivamente espressi in suo favore.
10. Si procede quindi con lo spoglio dei voti telematici mediante consultazione dei tabulati forniti dal software di votazione con la lettura da parte del Presidente del Seggio del totale dei voti per ciascun candidato che i due scrutatori aggiungono al totale dei voti precedentemente conteggiati.
11. terminate le operazioni di spoglio si verifica la corrispondenza dei voti registrati dai due scrutatori; in caso di difformità nel risultato dovranno essere consultate le schede elettorali solamente per i nominativi per i quali si siano verificati risultati discordanti. Conseguentemente, le schede scrutinate ed i tabulati elettronici sono



NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'EPAP

sigillati, congiuntamente ad una copia del verbale di scrutinio, in apposita busta, anch'essa sigillata, tenendo distinte le schede bianche e le schede ritenute nulle o contestate. Durante le operazioni di scrutinio i componenti del Seggio elettorale possono assentarsi momentaneamente, purché alle operazioni siano sempre presenti almeno quattro membri.

Art. 15 - Verbale delle Operazioni di Scrutinio

1. Dopo l'ultimazione dello scrutinio, il Presidente del Seggio elettorale chiude il verbale delle operazioni, redigendo e sottoscrivendo due copie dello stesso, su di un modello predisposto dall'Ente.
2. Le copie del verbale devono essere sottoscritte, in ciascun foglio, da tutti gli scrutatori. Una copia deve essere inserita nella busta contenente le schede scrutinate, la seconda consegnata al Presidente dell'Ente.
3. Al Presidente dell'Ente andranno trasmessi i plichi sigillati contenenti le schede votate per la relativa archiviazione.
4. I verbali ed i plichi con le schede votate vanno conservate per dieci anni.

Art. 16 - Proclamazione degli Eletti

1. Il Presidente dell'Ente, dopo aver verificato la regolarità della documentazione trasmessa:
 - a. proclama gli eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale;
 - b. redige la graduatoria dei votati nel Consiglio di Amministrazione;
 - c. proclama gli eletti nei Comitati dei Delegati;
 - d. forma la graduatoria dei votati ai fini del successivo comma 5 secondo il numero di voti riportati per ciascun Collegio elettorale.
2. In caso di parità di voti all'interno di ciascun Collegio, viene proclamato eletto o designato l'iscritto con maggior anzianità d'iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il maggiore in età.
3. Per quanto riguarda il Consiglio di Indirizzo Generale e ciascuno dei Comitati dei Delegati sono proclamati eletti, nel numero previsto per ciascun Collegio e per ciascuno degli organi elettivi, gli iscritti che nell'ambito di ciascun Collegio elettorale, abbiano ricevuto il maggior numero di voti e siano inseriti nell'elenco dei candidati di cui all'art. 5, e sempre che confermino l'accettazione dell'incarico.
4. Entro quindici giorni dalla proclamazione, gli eletti che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6, comma 5, e art. 8, comma 3, nonché art. 13, comma 3, dello Statuto devono optare per una delle cariche.
5. Ai fini della sostituzione dei componenti eletti ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'art. 8, comma 7 e dell'art. 12, comma 5, dello Statuto dell'Ente, si applica la priorità risultante dalla collocazione nella graduatoria dei candidati votati, disposta secondo il numero dei voti riportati ai sensi del comma 1.

Art. 17 - Norme Finali

1. Ogni iscritto può proporre ricorso avverso la regolarità delle operazioni elettorali al Giudice Ordinario del Foro di Roma.

